RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

SOCIETA' E CONTRATTI

di CINZIA DE STEFANIS

Organo gestorio societario: strategie per sblocco stallo decisionale

Lo stallo decisionale nelle società 50/50 non è solo un problema di governance, ma una minaccia concreta alla continuità aziendale, che rende centrali le clausole antistallo e i rimedi statutari.

Lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 126-2025/I esamina lo stallo decisionale nelle società con partecipazioni paritarie, soprattutto nelle società fifty fifty con Cda a maggioranza. In particolare, analizza i rimedi statutari e parasociali, interni *(casting vote,* amministratore delegato on/off) ed esterni *(simul stabunt simul cadent, two to hire one to fire,* devoluzione ex art. 2479 c.c.), evidenziando come la giurisprudenza riconosca la meritevolezza delle clausole antistallo per assicurare continuità gestionale ed evitare lo scioglimento ex art. 2484, n. 2 c.c.

Nelle società a partecipazione paritetica (partecipazione 50/50 di soci o blocchi di soci) e compagine ristretta, la struttura dell'organo gestorio tende normalmente a rispecchiare in modo speculare la ripartizione del capitale: amministratori a espressione diretta delle 2 *"metà"* del capitale e, solo eccezionalmente, un organo di gestione terzo e indipendente. In questo contesto, e considerato che il modello organizzativo più frequente è quello del consiglio di amministrazione, governato, al pari dell'assemblea, dalla regola di maggioranza, **il rischio che una deliberazione consiliare resti bloccata è concreto ogniqualvolta** non si raggiunga il quorum previsto dallo statuto. Per prevenire tale esito, l'autonomia privata può intervenire con apposite pattuizioni, sia statutarie sia parasociali, volte a disinnescare o comunque gestire lo stallo decisionale dell'organo amministrativo.

Tra gli strumenti che operano all'interno del consiglio meritano particolare attenzione le clausole che attribuiscono un voto prevalente o determinante a uno degli amministratori, così da risolvere il pareggio in caso di votazione paritaria (c.d. *casting vote)* ovvero concentrano in capo a un amministratore delegato un potere di decisione *"di emergenza"* attivabile solo al verificarsi dello stallo (il modello *dell'"amministratore delegato on/off").* In entrambi i casi la logica è quella di affidare a un soggetto previamente individuato, per posizione, esperienza o ruolo, la funzione di arbitro interno in presenza di una frattura insanabile tra le diverse *"fazioni"* presenti nel consiglio.

Sul versante delle **soluzioni esterne all'organo gestorio,** le tecniche più significative agiscono invece sulla composizione del consiglio o sulla riallocazione del potere decisionale. In tale prospettiva rientrano, ad esempio, le clausole che prevedono la cessazione simultanea di tutti gli amministratori al venir meno di uno o alcuni di essi *(simul stabunt simul cadent),* così forzando un integrale rinnovo del consiglio; oppure le pattuizioni *"two to hire, one to fire",* nelle quali i soci mantengono la pariteticità nella fase di nomina, ma ciascuno può unilateralmente determinare la revoca degli amministratori e innescare una nuova designazione congiunta.

Accanto a questi meccanismi, l'ordinamento oggi consente anche **soluzioni che spostano la decisione al di fuori del consiglio, verso i soci o verso terzi.** Nelle s.r.l., da un lato, la c.d. *provocatio ad populum,* innestata sull'art. 2479, c. 1 c.c., consente di rimettere ai soci, in presenza di stallo, la scelta gestionale originariamente rimessa agli amministratori; dall'altro, l'art. 838-quinquies c.p.c. permette di deferire a uno o più terzi i contrasti tra soggetti investiti del potere di amministrazione, così affidando a un soggetto estraneo alla compagine la decisione sul punto controverso. In tutte queste ipotesi, però, resta fermo che l'attuazione concreta delle decisioni, anche quando assunte dai soci o dal terzo, compete comunque agli amministratori in carica, i quali rimangono responsabili dell'esecuzione degli atti gestori verso l'interno e verso i terzi.

Riproduzione vietata - lunedì 18 maggio 2026